SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2419

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

(CLÒ)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCHETTI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

e col Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 8

Disegno di legge ..... » 11

Testo del decreto-legge ..... » 12

ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso delle riunioni tenutesi a Palazzo Chigi per gli «eventi calamitosi 1995» nei giorni 13 e 23 ottobre e 2 novembre 1995, presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Protezione civile, Prof. Franco Barberi, e alla presenza di rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è stato concordato – in attesa dell'emanazione della legge-quadro sulle calamità naturali, che disciplini in maniera organica la materia – il decreto-legge recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile.

Difatti, nei mesi da marzo a settembre 1995 si sono verificati in gran parte del territorio nazionale eccezionali eventi calamitosi che hanno causato danni, per un importo di circa 1.000 miliardi, come comunicato dalle regioni e dalle prefetture interessate.

Al riguardo, il Governo ha inteso intervenire con provvedimento legislativo urgente, per un importo di lire 86.700 milioni per l'anno 1996, che prevede la corresponsione di contributi a favore delle imprese, delle aziende agricole, dei privati proprietari di immobili e di provvidenze a favore degli enti locali mediante l'autorizzazione a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con onere di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato, nonchè interventi urgenti di protezione civile a mezzo di ordinanze ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I suddetti contributi per i danni subiti a seguito degli eventi in questione, non costituiscono un corrispettivo del danno, bensì sono da considerare un aiuto, calcolato in percentuale, rispetto al danno stesso o alla spesa per il ripristino.

Questa impostazione ha il pregio di evitare di creare posizioni giuridiche soggettive miranti alla «restitutio in integrum» del bene danneggiato. Tale scelta si giustifica in considerazione del fatto che gli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di marzo-ottobre 1995 hanno colpito gran parte del territorio nazionale, per cui non è possibile una copertura integrale della spesa per il ripristino dei beni colpiti.

Il decreto-legge in esame si compone di n. 17 articoli, di cui n. 3 contengono disposizioni integrative di precedenti eventi alluvionali ed integrazione di norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994.

L'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione, contiene una elencazione delle regioni colpite dagli eventi calamitosi e riporta i giorni in cui si sono verificati gli eventi medesimi, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in questione, l'individuazione dei comuni nel cui territorio sono ricomprese le zone colpite.

L'articolo 2, concernente interventi a favore delle imprese, prevede, al comma 1, la concessione di un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.

Con i commi 2 e 3 rispettivamente viene assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di lire 30 miliardi e prevede che, con decreto del Ministro, siano stabiliti criteri e procedure per la corresponsione dei contributi.

L'articolo 3, comma 1, contenente interventi a favore delle aziende agricole, muove dalla considerazione che la scorsa estate il territorio nazionale è stato investito da piogge alluvionali, grandinate, piogge persi-

stenti, compromettendo il buon esito dei raccolti, come uva da vino e da tavola, pomodori ed altre ortive a raccolta estivo-autunnale e mettendo a dura prova le infrastrutture aziendali e le opere di bonifica.

Le regioni maggiormente colpite sono quelle meridionali, senza però tralasciare quelle centro-settentrionali.

Allo stato attuale dei rilevamenti tecnici risultano più gravemente danneggiate la Puglia, la Basilicata e il Molise, mentre al centro-nord risultano danni particolarmente gravi in aree ristrette del Veneto, della Lombardia, del Friuli Venezia-Giulia e delle Marche.

Per gli interventi di soccorso nelle aree agricole danneggiate, sono state attivate o sono in corso di attivazione le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, attraverso l'emissione dei previsti decreti di declaratoria.

Il comma 2 prevede che all'onere finanziario si faccia fronte con la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, integrata di lire 10 miliardi per l'anno 1996.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, prevede la concessione di un contributo, a fondo perduto, ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, distrutte o gravemente danneggiate, fino al 70 per cento della spesa per il ripristino del bene, ridotto al 50 per cento nel caso in cui si tratti di unità immobiliari ad uso non abitativo. La concessione del contributo è subordinata all'esistenza di immobili gravemente danneggiati e per i quali il sindaco abbia emesso, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità.

Il comma 3, in particolare, individua nelle regioni gli enti per la realizzazione degli interventi, assegnando alle stesse la somma di lire 4 miliardi che verrà ripartita fra le regioni medesime dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4 stabilisce l'obbligo a carico delle regioni interessate di informare, mediante relazioni trimestrali, il Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, prevede la concessione di contributi ai privati per gli eventi sismici verificatisi nel giorno 10 ottobre 1995 nella provincia di Massa Carrara e il giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia. La percentuale di tali contributi si diversifica da quella di cui al precedente articolo 4. Difatti nel presente articolo la stessa è prevista fino all'85 per cento della spesa per il ripristino del bene nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo e fino al 75 per cento per unità immobiliari diverse da quelle abitative. La concessione della maggiore percentuale trova giustificazione nella necessità di interventi di miglioramento sismico che comportano maggiori spese.

Nel comma 3 viene sinteticamente spiegato il termine «miglioramento sismico» che consiste in un insieme di interventi minimi necessari ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio e tesi ad aumentare la resistenza al terremoto.

Il comma 4 individua la regione come ente attuatore degli interventi in questione e, a tal fine, al comma 5 viene assegnata la somma di lire 7.300 milioni alla regione Toscana e lire 1.200 milioni alla regione Puglia.

Nell'articolo 6, comma 1, sono previsti contributi ai soggetti proprietari di unità immobiliari che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nei giorni 14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (LU), risultano distrutte o gravemente danneggiate. Il contributo, previsto fino al 70 per cento del danno accertato, può essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità immobiliare.

I commi 2 e 3 individuano rispettivamente le procedure da seguire per ottenere il contributo e attribuiscono al comune la competenza a predisporre un piano per l'erogazione dei contributi medesimi.

Per le finalità di cui al presente articolo con il comma 4 viene assegnata al comune la somma di lire 4.200 milioni nella quale sono incluse anche le spese di riempimento

della voragine, sondaggi, indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti.

Il comma 5, in analogia a quanto stabilito nei precedenti articoli 4 e 5, sancisce l'obbligo da parte del comune di inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

L'articolo 7, comma 1, riguarda interventi urgenti di protezione civile e prevede per l'attuazione degli stessi l'emanazione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il comma 2 assegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – la somma di lire 30 miliardi per far fronte agli interventi in questione.

L'articolo 8, comma 1, prevede la concessione di provvidenze a favore delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane per danni gravi ai beni di propria pertinenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi da marzo ad ottobre 1995.

Tale comma prevede l'utilizzazione di mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un massimo di lire 50 miliardi, entro i limiti delle autorizzazioni già concesse in occasione di precedenti alluvioni e citate nell'articolo 8 del presente decreto.

Il comma 2 individua le procedure per la concessione dei mutui facendo riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni.

L'articolo 9 viene introdotto per evitare la cumulabilità delle provvidenze previste dal presente decreto-legge con altre eventualmente disposte da altri enti pubblici. Pertanto lo stesso prevede che nel caso di erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

L'articolo 10 prevede che all'onere complessivo di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutato in lire 86.700 milioni per l'anno 1996, si fa fronte con l'utilizzo delle disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

Nell'articolo 11, con il comma 1 si dispone un ulteriore stanziamento di lire 20 miliardi per l'anno 1996 che aggiunto alla somma iniziale di lire 50 miliardi (legge n. 471 del 1994) integrato con lire 29 miliardi (emendamento introdotto dalla Camera al decreto-legge n. 415 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 507 del 1995), porta la somma complessiva a lire 99 miliardi. Tale somma consente l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese danneggiate nelle alluvioni del 1993, che avevano ottenuto dalla copertura iniziale contributi nella misura di circa il 15 per cento del danno subito, riallineando in parte l'indennizzo alla misura concessa per le alluvioni del 1994.

Il comma 2 rende applicabile la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995.

Infatti, l'articolo 5 del citato decreto-legge aveva incrementato la spesa in favore delle imprese industriali, commerciali e artigianali nella regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e di quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Molise e Veneto e del comune di Genova, danneggiati dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994 da erogare con i nuovi benefici previsti dall'articolo 3-*bis* della legge n. 35 del 1995. Poichè le modalità previste da quest'ultima legge per la erogazione delle somme si discostano dalle modalità introdotte dal legislatore nelle diverse leggi che hanno finanziato i vari eventi alluvionali, si è reso necessario con l'emendamento proposto, rifinanziare ciascuna legge relativa ai diversi eventi alluvionali descritti (legge n. 505 del 1992, legge n. 471 del 1994) fermi restando, per gli eventi alluvionali del maggio-luglio 1994, che non avevano in precedenza ottenuto alcun ristoro, l'applicazione dei benefici previsti

dall'articolo 3-*bis* della legge n. 35 del 1995.

Il comma 3 consente l'estensione del beneficio dell'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti per gli interventi sulle opere pubbliche previsti dall'articolo 3 della legge n. 471 del 1994, nel limite delle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 di quest'ultima legge, anche per opere urgenti nei confronti delle quali era stabilito per la relativa copertura solo il contributo a fondo perduto rivelatosi insufficiente. Il beneficio riguarda solo interventi urgenti già individuati con deliberazioni delle giunte regionali.

Al comma 4 è previsto un incremento della somma di lire 40 miliardi della spesa di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni. Tale incremento si giustifica a seguito di maggiori oneri prudenzialmente stimati dall'Associazione bancaria italiana.

All'onere previsto dai commi 3 e 4 si fa fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

L'articolo 12 con i commi 1 e 3 precisa norme precedenti in relazione all'efficacia retroattiva dell'elevazione al 100 per cento della garanzia a valere sugli appositi fondi centrali, la disciplina delle garanzie acquisite e l'intervento della garanzia dei Confidi.

Con il comma 2 si estende alle imprese artigiane il beneficio della ricostituzione delle scorte anche se impiegate in attività differenti da quella esercitata alla data dell'alluvione del novembre 1994, già concesso alle imprese industriali, commerciali e di servizi, con il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1995, n. 438.

Con il comma 4 si portano, attraverso una completa riscrittura, chiarimenti al precedente articolo per puntualizzare che la concessione di precedenti mutui riguarda solo quelli contratti per l'esercizio dell'attività di impresa e con riferimento a entità, garanzie e durata come previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa.

L'articolo 13 contiene norme integrative all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

Con il 4-*bis* si è inteso finanziare, nell'ambito delle risorse ancora disponibili al 31 dicembre 1995, quegli interventi di tipo strutturale che, al momento della immediata applicazione della legge n. 35 del 1995, non erano chiaramente individuabili, qualitativamente e quantitativamente. Ciò in quanto i tempi brevissimi, previsti dalla legge ai soggetti interessati per la presentazione delle domande di accesso al mutuo al 31 marzo 1995, non hanno consentito una valutazione globale dei danni stessi.

Il 4-*ter*, invece, è dettato dall'esigenza di utilizzare risorse aggiuntive conseguite in fase di affidamento delle opere o nel corso di esse, per l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare.

Il 4-*quater* mira a garantire, in assenza di precise indicazioni normative e di obbligo di rendicontazione per taluni soggetti, il sistema dei controlli da parte dello Stato.

Con l'articolo 14, commi 1 e 2, sono previste agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile al fine di potenziare la capacità di risposta all'emergenza, che consistono:

a) nell'affidamento in uso gratuito ai comuni ed alle associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, di mezzi e materiali che sono in dotazione al Dipartimento della protezione civile;

b) nella cessione, a titolo gratuito, di beni mobili di proprietà dello Stato divenuti inservibili alle associazioni di volontariato di cui al punto *a)*.

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, siano

disciplinati i criteri e le modalità dell'affidamento in uso gratuito dei beni di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 15 detta disposizioni per la definizione degli interventi a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 213, e relative operazioni di rendicontazione. Difatti, tenuto conto dell'avanzato stato complessivo degli interventi che peraltro non possono essere definiti entro la data del 31 dicembre 1995, per difficoltà operative da ultimo incontrate dal funzionario incaricato dal CIPE in ordine alle operazioni di trasferimento alle Amministrazioni e agli enti destinatari delle opere realizzate a Napoli con i fondi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, si rende necessaria ed urgente una iniziativa normativa che consenta la definitiva chiusura dell'attività e la dovuta rendicontazione del funzionario. A tal fine viene disposto lo slittamento per un breve periodo di alcuni termini relativi all'ultimazione delle operazioni di cui trattasi. In particolare sono prorogati dal 31 dicembre 1995 al 31 marzo 1996 i termini per il trasferimento delle opere individuate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, per il trasferimento del personale già utilizzato dal funzionario e per la chiusura della contabilità relativa alle opere.

Per consentire la predisposizione del rendiconto da parte del funzionario incaricato dal CIPE, da presentare al Ministro del tesoro ed alla Corte dei conti, viene concesso un periodo di tre mesi, successivi alla chiusura delle attività, nonchè l'individuazione di 15 unità di personale tra quello in servizio presso la struttura del funzionario alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e disciplinato il rientro di tali unità alle Amministrazioni di appartenenza una volta presentato il rendiconto.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato poichè le spese di funzionamento e del personale continuano a gravare sulle residue disponibilità finanziarie già esistenti, all'uopo utilizzabili, presso le contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Con l'articolo 16, comma 1, viene data parziale copertura finanziaria ad un'apposita disposizione legislativa diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 424 del 12 settembre 1995, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, facendo venir meno la possibilità di utilizzare i cosiddetti fondi ex Gescal.

Il comma 2, nel far salvi gli effetti prodotti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici relativo alle modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 488 del 1992, stabilisce un limite temporale, coincidente con la data di entrata in vigore del presente decreto, per la quantificazione da parte delle regioni dei fabbisogni necessari per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.

Si allega la relazione tecnica al decreto-legge in questione.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento è finalizzato a ristorare parzialmente i danni ai soggetti privati, alle opere pubbliche e ai settori produttivi, segnalati dalle prefetture e dalle regioni interessate agli eventi calamitosi del 1995, stimati in circa lire 900 miliardi, nonchè ad autorizzare il finanziamento di taluni interventi a sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1993 e del 1994 e il reintegro parziale per lire 15 miliardi dei fondi ex Gescal utilizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, per gli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili, ad uso abitativo, destinati solamente ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti, distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche del 1992 e del 1993.

Il provvedimento autorizza per gli eventi calamitosi del 1995 una spesa di lire 86.700 milioni che si configura quale limite massimo di intervento entro il quale le Amministrazioni competenti sono autorizzate ad operare per il conseguimento dell'obiettivo di pronto ritorno alle normali condizioni di vita delle zone interessate.

Relativamente alle singole disposizioni si fa presente quanto segue:

l'articolo 2 relativo ad interventi a favore delle imprese prevede a fronte di una quantificazione di danni ammontanti a 180 miliardi l'assegnazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della somma di lire 30 miliardi per il 1996.

L'articolo 3 relativo ad interventi a favore delle aziende agricole prevede a fronte di una richiesta di 242 miliardi per i danni al settore dell'agricoltura l'assegnazione al Ministero dell'agricoltura della somma di lire 10 miliardi per il 1996.

L'articolo 4 relativo ai contributi ai privati per gli eventi alluvionali (marzo-novembre 1995) prevede a fronte di una richiesta di circa 10 miliardi l'assegnazione alle regioni della somma di lire 4 miliardi per il 1996.

L'articolo 5 relativo ai contributi ai privati per gli eventi sismici verificatisi in Toscana e Puglia (ottobre 1995), prevede a fronte di una richiesta di circa 14 miliardi l'assegnazione alla regione Toscana della somma di lire 7.300 milioni e alla regione Puglia della somma di lire 1.200 milioni per il 1996.

L'articolo 6 relativo ai contributi ai privati per dissesto idrogeologico (ottobre 1995) comune di Camaiore prevede a fronte di una richiesta di 4,7 miliardi l'assegnazione al comune della somma di 4,2 miliardi per il 1996.

L'articolo 7 relativo ad interventi urgenti di protezione civile (marzo-ottobre 1995) prevede, a fronte di una richiesta complessiva di 500 miliardi da parte di tutte le regioni individuate dall'articolo 1, l'asse-

gnazione al Dipartimento della protezione civile della somma di lire 30 miliardi per l'emanazione di ordinanze urgenti.

L'articolo 8 relativo alla concessione di provvidenze a favore degli enti locali per gli eventi alluvionali, sismici e per il dissesto idrogeologico prevede, a fronte di una richiesta di lire 200 miliardi, l'autorizzazione a favore degli enti locali in questione a contrarre mutui ventennali nel limite di lire 50 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1995, n. 471 e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, così come modificati rispettivamente dagli articolo 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

L'articolo 11, comma 1, incrementa di lire 20 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge n. 471 del 1994 diretta alla concessione di contributi a fondo perduto alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del 1993 da erogarsi tramite le Camere di commercio.

Il comma 4 incrementa di lire 40 miliardi l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.

L'articolo 16 autorizza la Cassa depositi e prestiti a provvedere in via compensativa a trattenere la somma di lire 15 miliardi nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 35 del 1995 per l'anno 1996, le cui risorse la Cassa medesima dovrà versare all'entrata del bilancio dello Stato in via di anticipazione ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge n. 35 del 1995.

Alla copertura finanziaria dell'onere complessivo di lire 161.700 milioni del presente decreto si provvede con le risorse, per l'anno 1996, di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 35 del 1995 la cui autorizzazione di spesa è contestualmente ridotta (articoli 10, 11 e 16).

Relativamente, alle disponibilità finanziarie per l'anno 1996 di cui al citato articolo 1, comma 4, alla legge n. 35 del 1995 si espone il seguente quadro finanziario:

(in milioni di lire)

	1995	1996
– Autorizzazione di spese iniziale (art. 1, c. 4, legge n. 35 del 1995)	900	1.000
– Somme ripartite dalla Conferenza Stato-Regioni al 21 dicembre 1995 per il risarcimento dei danni ai beni immobili e mobili (art. 1 legge n. 35 del 1995)	– 782	
– Riduzioni operate da successivi provvedimenti legislativi:		
Art. 2, comma 1-*septies*, legge n. 265 del 1995	– 5	
Art. 5, comma 6-*bis*, legge n. 265 del 1995	– 40	
Art. 5, comma 8-*bis*, legge n. 265 del 1995	– 6	

Art. 1, comma 4, legge n. 438 del 1995	- 35	
Art. 4, comma 2, legge n. 438 del 1995	- 8	
Art. 4-*ter*, legge n. 438 del 1995	- 24	
	- 118	- 118
Art. 5-*ter*, comma 4, legge n. 265 del 1995	- 280	
Art. 1, legge n. 507 del 1995	- 188,5	
Art. 1-*ter*, comma 1, lettera *e)*, legge n. 438 del 1995	- 1,5	
Art. 1-*ter*, comma 3, legge n. 438 del 1995	- 31	
Art. 1-*sexies*, legge n. 438 del 1995	- 150	
Art. 1-*septies*, legge n. 438 del 1995	- 50	
Art. 4-*ter*, legge n. 438 del 1995	- 26	
	- 727	- 727
- Disponibilità residue dell'autorizzazione di spesa originaria (legge n. 35 del 1995)	0	273
- Fabbisogno per risarcimento danni a beni mobili e immobili privati ex articolo 1, comma 4, legge n. 35 del 1995 nell'anno 1996		- 111
- Disponibilità residua per la copertura del decreto-legge		162

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile.

Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 302 del 29 dicembre 1995.*

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali e sismici verificatisi nei mesi da marzo ad ottobre 1995 in talune regioni, nonchè il dissesto idrogeologico nel comune di Camaiore;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni relative a precedenti eventi alluvionali, nonchè in materia di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi:

a) a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nelle regioni: Basilicata il giorno 15 agosto 1995, Calabria dal 13 al 14 marzo 1995, Campania il 21 settembre 1995, Friuli-Venezia Giulia il 19 settembre 1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25 al 26 settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6 ottobre 1995, Lombardia il 3 luglio 1995 e dal 12 al 14 settembre 1995, Puglia il 30 agosto 1995, Sici-

lia dal 13 al 14 marzo 1995, il 31 luglio 1995 e nei giorni 13, 16 e 19 agosto 1995, Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995, Umbria dal 13 al 14 settembre 1995, Veneto dal 30 al 31 maggio 1995;

b) a seguito degli eventi sismici verificatisi nel giorno 10 ottobre 1995 nella provincia di Massa Carrara e nel giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia;

c) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nei giorni 14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (Lucca).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite.

Articolo 2.

(Interventi a favore delle imprese)

1. Per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, è assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di lire 30 miliardi per l'anno 1996.

3. Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalità e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

(Interventi a favore delle aziende agricole)

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonchè per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 ed individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifi-

cazioni, si applicano le disposizioni e le procedure della medesima legge.

2. All'onere finanziario di cui al presente articolo si provvede con la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, integrata di lire 10 miliardi per l'anno 1996.

Articolo 4.

(Contributi ai privati per gli eventi alluvionali)

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, il contributo, a fondo perduto, è fino al cinquanta per cento della spesa per il ripristino.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 è assegnata alle regioni di cui all'articolo 1 la complessiva somma di lire 4 miliardi per l'anno 1996, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla ripartizione della predetta somma fra le regioni interessate che sono tenute a predisporre un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

a) tempi e modalità di spesa;

b) specifiche direttive per la progettazione, esecuzione e verifica degli interventi. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

4. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

Articolo 5.

(Contributi ai privati per gli eventi sismici)

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed indivi-

duati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate o vero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino all'ottantacinque per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno e per i necessari interventi di miglioramento sismico.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato ai soggetti proprietari un contributo, a fondo perduto, fino al sessantacinque per cento della spesa di ripristino e miglioramento sismico.

3. Con il termine miglioramento sismico di cui ai commi 1 e 2 si intende un insieme di interventi volti prevalentemente ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti senza comprendere, se non in casi strettamente necessari, interventi, diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari. Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale possono essere effettuati interventi limitati anche sugli edifici adiacenti a questo. I progetti possono prevedere, oltre agli interventi strutturali, anche le opere di finitura strettamente connesse.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 le regioni predispongono un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

a) tempi e modalità di spesa;

b) specifiche direttive per la definizione di elementi utili alla corretta e completa progettazione, esecuzione e verifica degli interventi, avvalendosi anche del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e del Servizio sismico nazionale. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

5. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo sono assegnate, per l'anno 1996, le somme di lire 7.300 milioni alla regione Toscana e di lire 1.200 milioni alla regione Puglia da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

6. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal presente articolo, per finanziare interventi di miglioramento sismico sugli edifici pubblici strategici.

7. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

Articolo 6.

(Contributi ai privati per dissesto idrogeologico)

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato. Il contributo può essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità immobiliare.

2. I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito.

3. Il comune, valutata la congruità delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile.

4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma è comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonchè per la demolizione degli edifici non più recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione in altro sito delle unità immobiliari distrutte, il comune è autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a modificare gli strumenti urbanistici.

5. Il comune e tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

6. La località del comune denominata «Le Funi», limitatamente alla parte in cui si è aperta la voragine, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo. In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere.

Articolo 7.

(Interventi urgenti di protezione civile)

1. Per interventi di emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, si provvede ad emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata, per l'anno 1996, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, la somma di lire 30 miliardi.

Articolo 8.

(Provvidenze a favore degli enti locali)

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici o di dissesto idrogeologico, danni gravi ai beni propri ubicati nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 50 miliardi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1995, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni.

Articolo 9.

(Provvidenze da parte di altri enti pubblici)

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi elencati nell'articolo 1 del presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

Articolo 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7, valutato in lire 86-700 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 11.

(Disposizioni integrative di precedenti eventi alluvionali)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata di lire 20 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. All'articolo 5, comma 6-*bis*, primo capoverso, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole da: «alle imprese industriali, artigianali e commerciali» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti:

«: *a)* i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, alle imprese industriali, artigianali e commerciali del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1992;

b) i benefici di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993;

c) i benefici di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonchè i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse.».

3. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo le parole: «per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e già individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.».

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è

ulteriormente incrementata della somma di lire 40 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

(Integrazione norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-*ter*, comma 1, lettera *a)*, n. 4), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articolo 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «ricostituzione di scorte» sono inserite le seguenti: «da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994».

3. Il comma 7-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-*ter*, comma 1, lettera *c)*, n. 2), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«7-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo Centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.».

4. L'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*quinquies (Conversione dei mutui)*. — *1*. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.».

5. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono impartite disposizioni per l'attuazione del comma 4.

Articolo 13.

(Ripristino danni subiti da beni di enti pubblici per eventi alluvionali del novembre 1994)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal comitato tecnico, di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente, e, comunque, entro il 31 marzo 1996 su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà e che non risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

4-*ter*. Eventuali economie di spesa, registrate dai soggetti beneficiari del mutuo in corso di realizzazione o al termine delle opere di ripristino per ribasso d'asta o per altri motivi, possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero competente, per l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare in base a dettagliata relazione, anche ai fini del comma 4-*quater*.

4-*quater*. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate.».

Articolo 14.

(Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile)

1. Allo scopo di potenziare la capacità di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni ed alle associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, dei materiali di propria dotazione.

2. I beni mobili di proprietà dello Stato divenuti inservibili possono essere destinati, a titolo gratuito, alle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, purchè siano destinati unicamente allo svolgimento di attività di protezione civile.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i criteri, le modalità e le condizioni dell'affidamento in uso gratuito beni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 15.

(Disposizioni per la definizione degli interventi a Napoli di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e relative operazioni di rendicontazione)

1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 22, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è prorogato al 31 marzo 1996. Limitatamente all'attività di rendicontazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, il termine del 31 dicembre 1995 è prorogato al 30 giugno 1996. Analogamente le operazioni di chiusura della contabilità soltanto per le spese di funzionamento e del personale sono effettuate entro il termine del 30 giugno 1996. Il funzionario incaricato dal CIPE individua 15 unità tra il personale in servizio presso la struttura del funzlonario medesimo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da adibire alle attività connesse alla predisposizione e presentazione del rendiconto. Le relative spese di funzionamento e del personale continuano a gravare sulle residue disponibilità finanziarie all'uopo utilizzabili sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le predette unità di personale all'atto della presentazione del rendiconto sono tenute a rientrare nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.

Articolo 16.

(Reintegro fondi ex Gescal)

1. Ai fini del reintegro parziale dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, della somma di lire 15 miliardi utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, per gli interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo destinati a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere in via compensativa nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa per l'anno 1996 di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, relativo alle modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 488. La quantificazione da parte delle regioni dei fabbisogni complessivi occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n.328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è pari a quella formalmente comunicata al Ministero dei lavori pubblici - Comitato per l'edilizia residenziale entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - CORONAS - FANTOZZI - CLÒ - LUCHETTI - MASERA - BARATTA

VISTO, *il Guardasigilli:* DINI